

BVGer D-5596/2023 vom 14. November 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-11-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5596_2023

FR: TAF D-5596/2023 du 14 novembre 2023

IT: TAF D-5596/2023 del 14 novembre 2023

Regeste

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è respinto.

E. 2

ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9); che pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento,

D-5596/2023 Pagina 8 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il o la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che in particolare, i problemi medici non sarebbero ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che andrebbe riconosciuto il rischio a cui sarebbe esposta in caso di ritorno in Georgia a causa dell'assenza di altri familiari da cui ricevere un aiuto; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui la ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del

E. 3

Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.